

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Marisa Monserrato – UO Legislativo – Giunta regionale – Regione Lombardia L'aggiornamento del manuale di tecnica legislativa, il contributo dell'OLI – Il gruppo di lavoro sul linguaggio di genere
---	---	---

**L'AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI TECNICA LEGISLATIVA  
IL CONTRIBUTO DELL'OLI: IL GRUPPO DI LAVORO SUL LINGUAGGIO DI GENERE**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Marisa Monserrato – UO Legislativo – Giunta regionale – Regione Lombardia</p> <p>L’aggiornamento del manuale di tecnica legislativa, il contributo dell’OLI – Il gruppo di lavoro sul linguaggio di genere</p>
---	--	--

Si riporta, di seguito, l’intervento volto ad illustrare sinteticamente i ragionamenti, le considerazioni e il metodo alla base del contributo all’aggiornamento del manuale di tecnica legislativa dato dal gruppo di lavoro del quale si è avuto l’onore di far parte; gruppo di lavoro che si è occupato della revisione del paragrafo 14 sulle “Espressioni non discriminatorie” contenuto in un allegato al manuale stesso.

Il lavoro è stato svolto partendo dallo studio di una selezione dell’ampia documentazione disponibile sull’argomento. Com’è noto, infatti, la tematica del linguaggio di genere costituisce da anni oggetto di studi, dibattiti e riflessioni tuttora in corso.

In primo luogo, si è tenuto conto dello studio della linguista Alma Sabatini “Il sessismo nella lingua italiana” risalente ormai a più di trentacinque anni fa (correvva l’anno 1987) ma ancora per molti versi attuale.

Da allora molta strada è stata percorsa nella direzione di dare maggiore visibilità al genere femminile nella scrittura dei testi o almeno di evitare un uso sovraesteso del maschile, ma molta strada resta ancora da percorrere, incontrando resistenze, ad esempio, l’uso di declinazioni al femminile di titoli professionali o cariche istituzionali.

Sono state prese in considerazione, inoltre, linee guida o direttive di cui diverse istituzioni di livello nazionale o internazionale si sono dotate per l’uso di un linguaggio attento - appunto - alla prospettiva di genere.

Particolare attenzione è stata riservata alle preziose indicazioni che l’Accademia della Crusca ha più volte avuto occasione di fornire su come ottenere il risultato di una scrittura rispettosa della parità di genere senza stravolgimenti e forzature.

Prendendo spunto anche da queste indicazioni e senza incidere sulla prima parte del manuale, è stato avviato il confronto tra uffici del Consiglio e della Giunta di varie Regioni che ha portato, dopo vari affinamenti e grazie all’autorevole contributo della stessa Accademia della Crusca, alla riformulazione del sopracitato paragrafo per dare più risalto ad accorgimenti che possono essere impiegati nella redazione dei testi normativi per rendere il linguaggio più inclusivo in termini di genere.

L’atteggiamento è stato molto pragmatico e di buon senso. Al tempo stesso cauto. Molto cauto, nella consapevolezza del particolare contesto nel quale ci si muove che impone di ricercare - caso per caso - le soluzioni che meglio possano soddisfare l’esigenza di contemperamento fra regole e suggerimenti a cui attenersi. Nella consapevolezza, in altri termini, di dover costantemente trovare un punto di equilibrio, più alto possibile, al fine di evitare che la scelta delle parole o la costruzione delle frasi vada a discapito della chiarezza, della linearità e della sinteticità a cui devono sempre essere improntati i testi normativi.

L’uso della forma passiva dei verbi, ad esempio, potendo generare fraintendimenti o dubbi interpretativi, potrebbe porsi in contrasto con il suggerimento di preferire la forma attiva. Analogamente, l’uso di perifrasi potrebbe non conciliarsi con la preferenza da accordare all’uso di parole, per così dire, semplici, di immediato significato.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Marisa Monserrato – UO Legislativo – Giunta regionale – Regione Lombardia L’aggiornamento del manuale di tecnica legislativa, il contributo dell’OLI – Il gruppo di lavoro sul linguaggio di genere
---	---	---

S’impone dunque un attento bilanciamento fra esigenze che possono portare in direzioni opposte.

Come dire che non si tratta di percorrere strade obbligate, ma di trovare - di volta in volta - soluzioni accettabili in relazione alla fattispecie di cui si ragiona: la stessa formulazione può infatti risultare appropriata in determinate circostanze e fuori luogo in altre.

Ciò premesso, si evidenzia che le soluzioni lessicali e sintattiche prospettate nel nuovo paragrafo non sono di sicuro originali né hanno la pretesa dell’esaustività: semplicemente sono state pensate per contribuire ad orientare le scelte linguistiche da compiere senza indugiare in disquisizioni teoriche, senza mai trascurare la visione d’insieme delle “regole di *drafting*” e senza mai perdere di vista il fondamentale principio della certezza del diritto che ha come corollario quello della tutela dell’affidamento in disposizioni di cui si possano comprendere il significato e gli effetti.

In generale, si può convenire che la chiarezza di un testo rispecchia la chiarezza del pensiero che con quel testo s’intende esprimere. Come scriveva il giurista Vittorio Scialoja agli inizi del Novecento, *“poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto”*<sup>1</sup>.

A proposito di comprensibilità dei testi normativi è utile ricordare che, di recente, la Corte costituzionale ha avuto occasione di soffermarsi ancora una volta sulle implicazioni di un’inappropriata tecnica redazionale giungendo ad affermare, alla luce di diversi precedenti, che *“disposizioni irrimediabilmente oscure e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta”* si pongono per ciò solo in contrasto con il principio di ragionevolezza fondato sull’art. 3 della Costituzione (ci si riferisce alla sentenza n. 110/2023 richiamata dalla sentenza 147 dello stesso anno). Tali disposizioni creano inevitabilmente le condizioni per un’applicazione distorta e disuguale della legge.

*“Una legge “radicalmente oscura””* - si legge nel comunicato stampa della stessa Corte - *“è incompatibile con la Costituzione”*.

Quale miglior sintesi di un lungo percorso giurisprudenziale in tema di qualità della normazione che, muovendo dall’ambito delle norme penali si è esteso ad altri ambiti portando all’individuazione di un parametro costituzionale, l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, al quale ancorare la declaratoria di illegittimità di disposizioni legislative del tutto oscure.

Certo - riconosce la Corte - ogni enunciato normativo che presenti margini più o meno ampi di incertezza non è di per sé illegittimo.

Del resto, come affermato in un’altra pronuncia - la n. 364/1988 - *“L’assoluta, “illuministica” certezza della legge sempre più si dimostra assai vicina al mito: la più certa delle leggi ha bisogno di “letture” ed interpretazioni sistematiche...”*

---

<sup>1</sup> *Diritto pratico e diritto teorico*, in «Rivista del diritto commerciale», IX (1911), I, p. 942.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Marisa Monserrato – UO Legislativo – Giunta regionale – Regione Lombardia</p> <p>L'aggiornamento del manuale di tecnica legislativa, il contributo dell'OLI – Il gruppo di lavoro sul linguaggio di genere</p>
---	--	--

Occorre pertanto distinguere tra difficoltà di comprensione tollerabili in quanto risolvibili in via interpretativa e insanabili oscurità.

E' da considerare, inoltre, come si legge in un passaggio della sentenza n. 110/2023, che la *"complessità delle materie che il legislatore si trova a regolare spesso esige una disciplina normativa a sua volta complessa"*.

Si pensi, fra l'altro, all'utilizzo di termini specialistici o all'espressione di concetti di difficile comprensione per chi non abbia determinate conoscenze, ma in ogni caso vanno rispettati *"requisiti minimi di razionalità dell'azione legislativa"* (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 185/1992); razionalità che si rispecchia nella chiarezza dei testi e nella possibilità di interpretarli in base ai comuni canoni ermeneutici.

In definitiva, la sentenza n. 110/2023 suona come un monito ad un'accurata redazione delle disposizioni, in linea con la costante giurisprudenza di altre giurisdizioni costituzionali affini a quella italiana, come il Consiglio costituzionale francese e il Tribunale costituzionale federale tedesco.

Sullo sfondo degli approfondimenti svolti anche sul versante giurisprudenziale e coerentemente con principi generali più volte richiamati, si è cercato nella riformulazione del paragrafo sulle espressioni non discriminatorie legate al genere di essere chiari e sintetici, nell'intento di fornire una sorta di *vademecum* di semplice consultazione.

In particolare, si è ritenuto utile articolare il paragrafo in sottoparagrafi e riportare alcuni esempi in corrispondenza della maggior parte di essi, distinguendo tra tecniche redazionali consigliate, comunque non disposte in ordine di priorità, e tecniche redazionali sconsigliate.

Tra le prime rientra l'adozione, ove possibile, di soluzioni lessicali che non contengano riferimenti al genere (uso di sostantivi collettivi in luogo di sostantivi solitamente declinati al maschile o di pronomi relativi o indefiniti).

In alcuni casi non si esclude che possa ritenersi accettabile l'uso della forma passiva dei verbi, in deroga alla raccomandazione di usare la forma attiva. In altri, il genere grammaticale potrebbe essere oscurato attraverso l'uso della forma impersonale dei verbi stessi.

Laddove non è possibile adottare altre soluzioni consone ad un testo normativo non resta che il ricorso al maschile plurale c.d. *"inclusivo"*, nella sua valenza - si precisa - di genere grammaticale non marcato. Al riguardo basti pensare al riferimento a tutti i cittadini contenuto nell'art. 3 della Costituzione del cui significato nessuno evidentemente può dubitare.

Da ultimo, si rinviene solo un accenno alla declinazione al femminile di denominazioni di cariche e professioni, con rimando alle normali regole di grammatica, non perché la questione non sia rilevante - tutt'altro, come dimostrano le puntuali indicazioni fornite dall'Accademia della Crusca - ma perché nei testi normativi solitamente ci si riferisce alle cariche e alle professioni astrattamente considerate, non a persone fisiche.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Marisa Monserrato – UO Legislativo – Giunta regionale – Regione Lombardia</p> <p>L'aggiornamento del manuale di tecnica legislativa, il contributo dell'OLI – Il gruppo di lavoro sul linguaggio di genere</p>
---	--	--

Nell'ambito del gruppo di lavoro si è molto discusso dell'impostazione da dare al nuovo paragrafo sulle espressioni non discriminatorie legate al genere, della sequenza logica dei sottoparagrafi di cui si compone, dell'ampiezza del preambolo, dell'inserimento o meno di alcuni passaggi, dell'intitolazione delle tabelle e degli esempi più o meno calzanti da riportare.

Si è svolto, in pratica, un intenso *labor limae* anche in esito al confronto di stili di scrittura diversi.

Ma su un punto si è riscontrata sin dall'inizio unanimità di vedute: è da evitare in ogni caso l'uso di forme raddoppiate ovvero l'esplicitazione di entrambi i generi (ad es.: "studentesse e studenti", "lavoratrici e lavoratori") che appesantisce molto i testi normativi fino a renderli illeggibili, oltre a rendere difficile l'accordo di participi, aggettivi e pronomi.

Non v'è dubbio, infatti, che, pur senza dare espressa visibilità al genere femminile, si possa ottenere il risultato di un pari trattamento linguistico ricorrendo ad altre strategie comunicative persino più efficaci che consentono di evitare ampollosità, ridondanze, formule inutilmente complesse.

Così sinteticamente illustrato e ripercorso il pregevole lavoro che è stato svolto, si potrebbe complessivamente configurarlo come un contributo al compimento di un altro piccolo ma significativo passo verso l'effettiva parità di genere nel linguaggio giuridico.